

STATUTO DEL GRAN PRIORATO

(emendato con Decreto Consiliare n. 48780 del 25 ottobre 2007)

Art. 1

Compiti del Gran Priorato

Paragr. 1 - In conformità alle norme della Carta Costituzionale e del Codice spettano al Gran Priorato compiti di carattere religioso e caritativo.

Paragr. 2 - I compiti religiosi sono definiti nell'art. 2. paragr. 1 e 2 della Carta Costituzionale ed incombono a tutti i membri del Sovrano Ordine o aggregati al Gran Priorato.

Paragr. 3 - L'attività caritativa del Gran Priorato, entro i limiti previsti dall'art. 2. paragr. 2 della Carta Costituzionale, viene esplicata direttamente o attraverso le Delegazioni in conformità alle direttive del Gran Priore.

Paragr. 4 - Il Gran Priore, a norma dell'art. 35 paragr. 1 della Carta Costituzionale ed in conformità alle norme del presente Statuto, istituisce le Delegazioni nella circoscrizione del Gran Priorato, le quali operano in conformità di Regolamento proprio, approvato con Decreto Consiliare ai sensi dell'art. 35 paragr. 2 della Carta Costituzionale.

I membri delle Delegazioni del Gran Priorato, unitamente a quelli degli altri Gran Priorati della Veneranda Lingua d'Italia per l'attività ospedaliera e sanitaria, prevista dall'art. 2 paragr. 2 della Carta Costituzionale, si inquadrano nell'Associazione dei Cavalieri Italiani del Sovrano Militare Ordine di Malta (per brevità detta ACISMOM) in conformità allo Statuto della stessa.

Paragr. 5 - Ove si tratti di opere ospedaliere e sanitarie, che formano oggetto di Convenzioni stipulate fra lo Stato Italiano e l'ACISMOM, la relativa attività è riservata esclusivamente all'ACISMOM.

Art. 2

Giurisdizione del Gran Priorato

Paragr. 1 - Tutti i membri dell'Ordine ascritti al Gran Priorato sono soggetti alla giurisdizione dello stesso.

Paragr. 2 - I membri dell'Ordine ascritti ad altro Organismo, che risiedano o svolgano la loro attività nella circoscrizione del Gran Priorato, sottostanno alle direttive del Gran Priore, fermi restando gli obblighi verso l'Organismo di origine.

Art. 3

Organi del Gran Priorato

Sono Organi del Gran Priorato:

- il Gran Priore;
- il Luogotenente nei casi previsti dall'art. 31 della Carta Costituzionale;
- il Vicario o il Procuratore nei casi previsti dall'art. 32 della Carta Costituzionale;
- il Consiglio Ristretto;
- il Capitolo;

Art. 4

Il Gran Priore

Paragr. 1 - Il Gran Priore, eletto sulla base dell'art. 11 paragr. 2 e 4, art. 24 e 29 paragr. 6 della Carta Costituzionale dal Capitolo gran priorale fra i Cavalieri Professi e confermato con Decreto Consiliare, a norma della Carta Costituzionale e del Codice, prima di prendere possesso della Carica, presta nelle mani del Gran Maestro o del suo Delegato ed alla presenza di due Cavalieri Professi, il giuramento con la seguente formula:

“Io... eletto il... Gran Priore del Gran Priorato di... del Sovrano Militare Ordine di Malta, innanzi a Dio Onnipotente, alla Sua Immacolata Madre, a San Giovanni Battista ed al Beato Gerardo

GIURO

di osservare la Carta Costituzionale, il Codice ed ogni altra Legge del Sovrano Militare Ordine di Malta e di adempiere alle funzioni che mi sono state demandate con lealtà verso il Capo dell'Ordine e con osservanza dei doveri del mio stato.

E così mi aiuti Iddio, la Santissima Croce e le Sacre Scritture, che tocco con mano e ogni trasgressione delle stesse sia pericolo per l'anima mia”.

Paragr. 2 - Dell'atto verrà steso verbale, che sarà sottoscritto dal Gran Priore e dai due testimoni. L'originale sarà conservato nell'Archivio gran priorale e copia ne sarà rimessa al Gran Magistero.

Art. 5

Paragr. 1 - Il Gran Priore è il Superiore religioso e il capo gerarchico di tutti i membri soggetti alla giurisdizione del Gran Priorato.

Paragr. 2 - Il Gran Priore deve col suo esempio e con la sua parola stimolare nei membri dell'Ordine la pratica delle virtù religiose, la fedeltà agli impegni presi con l'Ordine e l'interessamento personale alle attività dell'Ordine in genere, e in particolare, a quelle specifiche del Gran Priorato e quelle della Delegazione, di cui essi fanno parte.

Il Gran Priore è tenuto a visitare periodicamente i gruppi dei membri dell'Ordine residenti nei vari centri del Gran Priorato, ad ispezionare le Opere e le attività da lui direttamente dipendenti e ad incoraggiare le iniziative.

Paragr. 3 - Spetta al Gran Priore l'istruttoria relativa a istanze o proposte di ricezione nell'Ordine, alla dimissione dei suoi membri nonché a proposte di conferimento di onorificenze e decorazioni.

Terminata l'istruttoria il Gran Priore acquisisce il parere non vincolante del Presidente dell'ACISMOM. In caso di silenzio del Presidente, protratto per più di sessanta giorni, con sospensione del termine nei mesi di luglio, agosto e settembre, il parere si intende positivo.

Art. 6

Il Gran Priore:

- a) ha la rappresentanza legale del Gran Priorato verso i terzi;
- b) nomina il proprio Luogotenente, udito il Capitolo;
- c) si avvale, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, dell'assistenza del Consiglio Ristretto;
- d) convoca con preavviso di almeno 20 giorni e con comunicazione dell'ordine del giorno, il Capitolo ogni qualvolta lo ritenga opportuno e comunque non meno di tre volte all'anno e quando lo richieda almeno la metà dei Capitolari con istanza scritta e motivata;
- e) propone l'istituzione delle Delegazioni in conformità dell'art. 9 lett. O;
- f) ha facoltà di convocare i Consigli di una o più Delegazioni della propria circoscrizione per la trattazione di particolari affari, previa comunicazione dell'ordine del giorno;
- g) presenta annualmente al Gran Maestro una relazione sullo stato spirituale e temporale del Gran Priorato nonché sui compiti affidati ai Cavalieri Professi o in Obbedienza o ai membri del III ceto e sul loro adempimento;
- h) nomina il Cancelliere ed il Ricevitore, sentiti i membri del I ceto, tra i Cavalieri del I e II ceto per un periodo di 6 anni; in caso di elezione di un nuovo Gran Priore, il Cancelliere e il Ricevitore decadono dalla carica alla fine del mese nel quale è stato effettuato il possesso della carica;
- i) convoca, almeno una volta l'anno, l'Assemblea Generale e la presiede.

Art. 7

Il Consiglio Ristretto

Il Consiglio Ristretto, previsto dall'art. 29 paragr. 3 della Carta Costituzionale ed eletto dal Capitolo ai sensi dell'art. 9 lett. b del presente Statuto, assiste il Gran Priore, a richiesta dello stesso, nell'esercizio delle sue funzioni.

Esso è composto da due Capitolari. E' tuttavia facoltà del Gran Priore col Capitolo di elevare il numero dei componenti fino a quattro, tra i quali, in questo caso, un Cappellano Professo.

Art. 8

Il Capitolo

Paragr. 1 - Il Capitolo è presieduto dal Gran Priore o dal Luogotenente a ciò debitamente abilitato.

Paragr. 2 - Il Capitolo è composto dai Cavalieri Professi, dai Cappellani Professi, dal Cancelliere, dal Ricevitore, da due Rappresentanti del II ceto, tutti con voto deliberativo, nonché dall'Assistente Caritativo con voto consultivo.

Paragr. 3 - Il Capitolo è in numero legale se sono presenti almeno due terzi dei Capitolari fra cui non meno di tre Cavalieri Professi o almeno due Cavalieri Professi e un Cappellano Professo.

Art. 9

Compiti e facoltà del Capitolo

Salvo l'approvazione del Decreto Consiliare, se prevista dalla Carta Costituzionale e dal Codice, al Capitolo spetta:

- a) di eleggere il Gran Priore;
- b) di eleggere i componenti del Consiglio Ristretto;
- c) di costituire la Commissione Disciplinare di tre membri, scelti fra i Cavalieri del Gran Priorato, di cui almeno uno Professo, con funzioni di Presidente;
- d) di nominare e dimettere i titolari delle Cariche e Uffici, fuorché il Luogotenente del Gran Priore, il Vicario ed il Procuratore del Gran Priorato, nonché di fissare, al caso, le indennità dei titolari delle predette Cariche e Uffici;
- e) di fissare, udito il parere delle Delegazioni e d'intesa con gli altri Gran Priorati italiani, la misura dei canoni annui a carico dei membri iscritti o aggregati al Gran Priorato e di determinare la quota dei canoni stessi da assegnare alle proprie Delegazioni;
- f) di approvare l'organico del Personale;
- g) di approvare il bilancio preventivo e quello consuntivo, presentati dal Ricevitore;
- h) di proporre al Gran Magistero in merito all'assegnazione di Commende e Prebende;
- i) di proporre al Gran Magistero l'accettazione di eredità, legati e donazioni fatti a favore del Gran Priorato;
- l) di deliberare sulle proposte che, unitamente al parere non vincolante del Presidente dell'ACISMOM, il Gran Priore presenterà in base alle istruttorie di cui all'art. 5 paragr. 3;
- m) di approvare gli atti di straordinaria amministrazione;
- n) di deliberare sulle proposte di eventuali modifiche del presente Statuto e del Regolamento delle Delegazioni;
- o) di deliberare sull'istituzione e sulle circoscrizioni delle Delegazioni, sulla nomina dei Delegati e del Consiglio delegatizio e sulla conferma della successiva elezione da parte dei membri della Delegazione, sentito il parere non vincolante dell'ACISMOM, per quanto riguarda nomina e conferma dei Delegati;
- p) di proporre, in quanto occorra, l'approvazione di particolari norme afferenti a singole Delegazioni ad integrazione di quelle di cui al Regolamento delle Delegazioni;
- q) di collaborare col Gran Magistero, in accordo con i Capitoli degli altri Gran Priorati della Lingua d'Italia, alla redazione del Regolamento sulle prove di nobiltà per l'ammissione al I e al III ceto dei Membri dell'Ordine di aspiranti di nazionalità italiana;
- r) l'elezione dei due Cavalieri delegati per il Capitolo Generale e per il Consiglio Compito di Stato ai sensi degli artt. 22 paragr. 2 let. f) e 23 paragr. 2 let. f) della Carta Costituzionale.

Art. 10

Le Cariche Amministrative del Gran Priorato

Le cariche amministrative del Gran Priorato sono:

- il Cancelliere
- il Ricevitore
- l'Assistente Caritativo

Art. 11

Il Cancelliere

Il Cancelliere sovrintende, secondo le istruzioni del Gran Priore e salvo le competenze del Ricevitore, al funzionamento degli Uffici ed agli affari del Gran Priorato ed è di diritto Segretario del Capitolo.

Egli cura l'esecuzione delle deliberazioni prese dal Capitolo, redige e conserva nell'archivio i verbali delle riunioni capitolari, provvede al funzionamento dell'Archivio, istruisce e svolge le pratiche attinenti ai rapporti con le autorità, gli Uffici, gli Enti e le persone entro e fuori dell'Ordine.

Art. 12

Il Ricevitore

Il Ricevitore, ogni qualvolta ne sia delegato dal Comun Tesoro, sovrintende all'amministrazione dei beni compresi nella circoscrizione territoriale del Gran Priorato, di Commende di Giustizia e di Baliaggi di Giustizia compresi nella medesima circoscrizione.

Il Ricevitore, in conformità alle direttive del Gran Priore, amministra e gestisce i fondi, compresi quelli provenienti dai contributi di cui all'art. 9 lettera e), predispone i bilanci e le relative relazioni. Ogni spesa non prevista dal bilancio preventivo deve essere espressamente autorizzata dal Gran Priore.

Art. 13

L'Assistente Caritativo

L'Assemblea del Gran Priorato elegge tra i membri del II ceto un Assistente Caritativo il quale assiste il Gran Priore nell'adempimento dell'attività caritativa del Gran Priorato e coordina le attività caritative delle singole Delegazioni.

Art. 14

Incompatibilita'

Le seguenti cariche non possono essere ricoperte dalla stessa persona:

- Cancelliere,
- Ricevitore,
- Assistente Caritativo,
- Ambasciatore dell'Ordine presso la Repubblica Italiana o presso la Santa Sede,
- Membro del Sovrano Consiglio.
- Presidente ACISMOM

Art. 15

Delegazioni

Paragr. 1 - Il Capitolo, su proposta del Gran Priore, istituisce le Delegazioni, ne fissa il numero, la sede e la circoscrizione territoriale. Le Delegazioni sono rette dal Regolamento approvato con Decreto Consiliare.

Paragr. 2 - Il Capitolo nomina per la prima volta il Delegato ed il Consiglio delegatizio per la durata di non oltre sei mesi e conferma il Delegato e il Consiglio Delegatizio successivamente eletto dai membri della Delegazione.

Nomina e conferma del Delegato avvengono previo parere non vincolante del Presidente dell'ACISMOM.

Paragr. 3 - Venendo a mancare la conferma, il Gran Priore, prima d'informarne l'eletto, ne darà comunicazione motivata al Gran Maestro, il quale potrà avocare a sé, col Sovrano Consiglio, la decisione in merito.

Art. 16

L'Assemblea Generale

Paragr. 1 - Il Gran Priore deve almeno una volta l'anno convocare l'Assemblea dei membri del Gran

Priorato.

Paragr. 2 - Il Cancelliere redige il verbale delle sedute.

Paragr. 3 - L'Assemblea elegge l'Assistente Caritativo ed i Rappresentanti del II ceto ai sensi dell'art. 29 paragr. 5 della Carta Costituzionale.

Paragr. 4 - La riunione dell'Assemblea è valida se è presente almeno il 25% dei membri del Gran Priorato. Comunque, trascorsi trenta minuti dell'orario fissato per la riunione, l'Assemblea è comunque validamente costituita a prescindere dal numero dei membri presenti.

Paragr. 5 - Nell'Assemblea Generale il Gran Priore, il Ricevitore e l'Assistente Caritativo presentano ed illustrano una relazione scritta sulle loro attività.

Per quanto concerne la spiritualità, analogo compito spetta al Cappellano Capo del Gran Priorato.

Paragr. 6 - I Rappresentanti del II ceto e l'Assistente Caritativo vengono eletti per un periodo di tre anni e sono rieleggibili. Essi non perdono la carica con il decesso o la rinuncia del Gran Priore in carica e con l'elezione del nuovo Gran Priore.

Art. 17

I Cappellani

I compiti dei Cappellani sono stabiliti dal Codice.

Art. 18

Il presente Statuto e le sue modifiche sono approvati con Decreto Consiliare.

Art. 19

Casi eccezionali

In caso di calamità naturali il Gran Priore ha la facoltà di prendere provvedimenti necessari senza consultare il Capitolo gran priorale.